

IMPOSTE SUL REDDITO***Impresa familiare: modifiche entro il prossimo 31 dicembre***

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

TUTTO TRIANGOLAZIONI E NOVITÀ IVA COMUNITARIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal punto di vista civilistico, l'istituto dell'**impresa familiare** è regolato dall'[articolo 230-bis cod. civ.](#), che richiede, per il suo **perfezionamento**, il soddisfacimento di **due requisiti inerenti il rapporto** tra **titolare** dell'impresa individuale e **collaboratore** familiare della stessa:

- l'esistenza di uno dei seguenti **rapporti di parentela o affinità**:
 1. **coniugio**;
 2. **parentela** entro il terzo grado (padre, madre, nonno/a, nipote, fratello, sorella, bisnonno/a, pronipote...);
 3. **affinità** entro il secondo grado (suocero/a, figlio/a del coniuge, nonno/a del coniuge, ...);
- la **prestazione continuativa dell'attività lavorativa** del collaboratore familiare nell'ambito dell'impresa, non diversamente regolamentata.

I suddetti familiari:

- hanno **diritto al mantenimento** secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- **partecipano agli utili** dell'impresa familiare;
- **partecipano ai beni acquistati con essi**;
- **partecipano agli incrementi dell'azienda**, compreso l'avviamento;

in **proporzione alla quantità e alla qualità** del lavoro prestato.

Tale forma di impresa, anche se gestita con la **collaborazione dei familiari**, conserva il trattamento e la natura di **ditta individuale**, qualifica recepita anche dal legislatore fiscale, che riconosce solo in capo al titolare dell'impresa gli **obblighi fiscali di soggettività passiva Iva**, di **sostituto di imposta**, di formazione del **reddito di impresa**, che poi viene fatto confluire anche in capo ai collaboratori.

Dal **punto di vista fiscale**, ai sensi dell'[articolo 5, comma 4, Tuir](#), nei confronti dell'impresa familiare trova applicazione il sistema di **tassazione per trasparenza** tipico delle **società di persone**: il reddito prodotto deve venire imputato ad ogni collaboratore che ha prestato **in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa**, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito.

È però fissato un limite: **l'importo del reddito attribuito al collaboratore non può essere superiore al 49%** dell'ammontare che risulta dal modello redditi del titolare, a cui quindi deve in ogni caso essere attribuita una **quota minima del 51%**, mentre le eventuali **perdite** conseguite dall'imprenditore **non possono essere attribuite ai collaboratori** ma sono di **esclusiva pertinenza del titolare**, utilizzabili secondo le **ordinarie regole previste dal Tuir** in materia di perdite fiscali.

Per poter **accedere a questo istituto**, i partecipanti all'impresa familiare devono risultare nominativamente, con indicazione del **rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore**, da un atto notarile (**atto pubblico o scrittura privata autenticata**) anteriore all'**inizio del periodo di imposta**; **non è invece necessario che dall'atto siano specificate le quote di partecipazione** agli utili spettanti ai collaboratori, poiché queste sono individuate **a consuntivo** in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente), in base a **specifica attestazione rilasciata dal titolare**.

Gli **effetti fiscali** connessi con l'attribuzione del reddito ai collaboratori si producono con **decorrenza diversa** a seconda si tratti:

- di un'**impresa costituita ex novo** sotto forma di impresa familiare;
- di un'**impresa già esistente** che nel corso dell'esercizio diventa impresa familiare;
- dell'**ingresso di un nuovo collaboratore** in impresa familiare già esistente.

Nel caso di **nuova impresa costituita nella forma di impresa familiare**, gli **effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo di imposta**, a condizione che l'atto sia registrato entro il termine di 20 giorni, e quindi l'imputazione della quota al collaboratore avverrà dall'anno di costituzione.

Nel caso invece di **costituzione dell'impresa familiare** nel corso di un esercizio, successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale, o nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente, gli effetti fiscali si producono a **decorre dal periodo di imposta successivo alla data dell'atto**.

Di conseguenza, per garantire l'attribuzione al familiare collaboratore del reddito già dal 2021, l'atto deve essere stipulato **entro il 31 dicembre 2020**; se l'atto viene stipulato successivamente (ad esempio il 8 gennaio 2021), l'effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere dal **2022**.

Nell'ipotesi, infine, di un **collaboratore che abbia cessato l'attività nel corso del 2020**, allo stesso sarà in ogni caso attribuita una **quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno**.

Modifica

Effetti fiscali

Costituzione impresa familiare nel 2020 imputazione della quota al collaboratore **dal 2020 contestualmente all'inizio dell'attività** da parte del titolare

Costituzione impresa familiare nel 2020 quale esercizio successivo all'inizio dell'attività da parte del titolare

Ingresso di un nuovo collaboratore nel 2020 in imputazione della quota al collaboratore **dal 2021** impresa familiare già esistente